



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*Comune di Pozzolo Formigaro*

---

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**(I. M. P.)**

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **Capo I - Norme Generali**

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Aliquota di base
- Articolo 3 - Presupposto impositivo
- Articolo 4 - Abitazione principale e pertinenze
- Articolo 5 - Agevolazione residenza di anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 6 - Valore aree fabbricabili
- Articolo 7 - Aree divenute edificabili
- Articolo 8 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 9 - Dichiarazioni
- Articolo 10 - Versamenti rimborsi e compensazioni d'imposta
- Articolo 11 - Ripartizione su base mensili esenzioni agevolazioni, detrazioni e variazioni catastali

### **Capo II**

#### **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO – SANZIONI E INTERESSI – AUTOTUTELA-ACCERTAMENTO CON ADESIONE- RAVVEDIMENTO**

- Articolo 12 - Attività di accertamento
- Articolo 13 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 14 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Articolo 15 - Esercizio dell'autotutela
- Articolo 16 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Articolo 17 - Accertamento con adesione
- Articolo 18 - Ravvedimento

### **Capo III**

#### **SANZIONI – AUTOTUTELA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO**

- Articolo 19 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Articolo 20 - Informazione del contribuente
- Articolo 21 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 22 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 23 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Articolo 24 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – errori del contribuente
- Articolo 25 - Interpello del contribuente

### **Capo IV**

#### **NORME FINALI**

- Articolo 26 - Norme abrogate
- Articolo 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 28 - Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 29 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 30 - Rinvio dinamico

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1** **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, come modificato dal Decreto Legge 16/2012, e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Con la finalità di fornire ai contribuenti uno strumento di lettura semplificata dei dettati normativi in materia di Imposta Municipale Propria si allega al presente Regolamento, per costituirne parte integrante e sostanziale, un estratto coordinato delle disposizioni di legge citate al comma 1 (Allegato "A" – Appendice normativa al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria).
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2** **Aliquota di base**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52 – art. 13, c. 6, DL 201/2011 conv. in Legge 214/2011)

L'aliquota base dell'imposta e le aliquote ridotte per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ivi compresa la facoltà di aumento o diminuzione delle stesse nelle misure percentuali previste da parte del Comune di Pozzolo Formigaro da adottarsi con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 446/97, sono disciplinate dall'art 13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. cui si rinvia.

### **Articolo 3** **Presupposto impositivo**

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **Articolo 4** **Abitazione principale e pertinenze**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52 - art. 13, c. 2, DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011)

1. Con riferimento all'art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita "*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*" si richiama, per la fruizione sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni da parte di soggetti con vincoli matrimoniali, il necessario rispetto del dettato di cui all'art. 144 del Codice Civile "*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.*"  
La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e così analogamente la riduzione di aliquota, costituiscono agevolazioni fiscali e sono soggette per la loro natura eccezionale ad un'interpretazione rigorosa quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art 53 della Cost.; ciò premesso, al fine di poter usufruire delle agevolazioni che spettano all'abitazione principale di una unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, ovvero in base ad un diritto reale, deve ritenersi "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari. Sono fatti salvi casi specifici e dimostrabili con onere della prova a carico del contribuente.
2. Con riferimento all'art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita "*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle*

*categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*" si precisa che per il riconoscimento delle agevolazioni previste il requisito di pertinenzialità dovrà essere dichiarato in sede di dichiarazione iniziale I.M.P. e per eventuali successivi eventi modificativi; si precisa altresì che se nell'accatastamento dell'unità ad uso abitativo sono state ricomprese porzioni singolarmente classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 il diritto alle agevolazioni d'imposta deve considerarsi già fruito per tale tipologia e non sarà possibile utilizzarlo per ulteriori unità immobiliari della stessa categoria. In caso di mancata presentazione della dichiarazione iniziale o modificativa di pertinenzialità non potranno essere riconosciute le agevolazioni previste.

#### **Articolo 5**

#### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52)

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttuario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata.

#### **Articolo 6**

#### **Valore aree fabbricabili**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52 )

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.  
Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

#### **Articolo 7**

#### **Aree divenute edificabili**

(Art 36 c. 2 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006)

1. Un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto

della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

- L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
  - Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita.
  - Tale percentuale non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.
3. Ai sensi dell'art 31 c.20 della Legge 289 del 27/12/2002 il Comune notifica le variazioni in merito alle unità immobiliari detenute dai proprietari o detentori di diritto reale delle suddette aree.
  4. L'ufficio preposto alle suddette notifiche è l'Ufficio Tributi previa l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico necessari alla corretta comunicazione.

### **Articolo 8**

#### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

(Art. 13, c. 3 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per fatiscenza sopraggiunta e di fatto non utilizzati anche per usi difformi rispetto a quanto originariamente previsto, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Il concetto di fatiscenza sopraggiunta implica che possono avere diritto all'agevolazione solo fabbricati che erano già agibili o abitabili in passato o comunque censiti al catasto dei fabbricati.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3 lettere a) e b) D.P.R. n° 380/2001, come meglio specificati:

- interventi di manutenzione ordinaria (lettera a): gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria ( lettera b) le opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso

Non hanno altresì accesso alla riduzione i fabbricati che vengono sottoposti agli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) ,art. 31, legge n° 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni per i quali la norma ( art. 5 comma 6) D.Lgs 504/1992 come richiamato dal D.L n° 201/2011)prevede specificatamente che la base imponibile sia costituita dal valore dell'area edificabile.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come da modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità; tale dichiarazione non potrà avere in alcun caso effetto retroattivo per le annualità precedenti .

Il contribuente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, sopra richiamata, deve acconsentire al sopralluogo del fabbricato disposto a cura dell'ufficio tecnico comunale a pena l'annullamento ex-tunc dell'eventuale beneficio .

Il contribuente è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione a pena di decadenza del beneficio, fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate in vigore di ICI qualora permangano i requisiti e siano state presentate le relative dichiarazioni di variazione.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'utilizzo dell'immobile determina sempre la decadenza del beneficio.

### **Articolo 9** **Dichiarazioni**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52 – Art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011)

1. La dichiarazione presentata ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ove compatibile vale anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria e ha valore anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta, entro il termine di legge stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMP, nei seguenti casi:
  - a. quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, del D.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
  - b. quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non siano desumibili dalle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 383/2011;
  - c. per far valere il diritto a detrazioni, riduzioni e esenzioni d'imposta, anche previste dal presente Regolamento, in sede di prima annualità d'imposta e per eventi modificativi successivamente intervenuti nelle annualità successive;
  - d. modifica del valore venale delle aree fabbricabili.
  - e. per il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione esercitato ai sensi dell' art.4, comma 12 quinquies D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)
  - f. per le pertinenze dell'abitazione principale qualora ai sensi di quanto previsto dell'art. 13 comma 2 terzo periodo del D.L. 201/2011 non siano compatibili con le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini ICI.

### **Articolo 10** **Versamenti, rimborsi e compensazioni d'imposta**

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 1 comma 167 e 168 della L. 296/2006)

1. I versamenti dell'imposta municipale propria (I.M.P.) eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, a condizione che tale modalità di versamento venga comunicata, in forma libera, entro il termine di legge stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMP presso l'ufficio comunale tributi; il contitolare che ha effettuato il versamento deve esprimere in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
2. I versamenti e i rimborsi d'imposta non devono essere eseguiti per importi su base annuale di modesto ammontare individuato in € 5,00 (cinque).

3. Il pagamento dell'I.M.P. al Comune di Pozzolo Formigaro deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione della somma dovuta per ogni rata e' inferiore e pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I contribuenti che vantano un credito di carattere tributario verso il Comune di Pozzolo Formigaro possono compensare il loro credito con le somme dovute a titolo di IMP al medesimo Comune previa presentazione, entro la data di scadenza del versamento, di comunicazione in forma libera debitamente motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto di credito.

#### **Articolo 11**

##### **Ripartizione su base mensile esenzioni, agevolazioni, detrazioni e variazioni catastali**

(D.Lgs. 446/1997, art. 52 – Art. 9, c. 2, D.Lgs. 23/2011 – Art. 13, c. 10, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

1. Imposta, esenzioni, agevolazioni e detrazioni vengono calcolate proporzionalmente al periodo dell'anno per il quale vengono maturati obbligo o diritto da parte del soggetto passivo d'imposta e con ripartizione su base mensile.
2. Il mese durante il quale il mese di possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; nel caso di eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi, con esclusione del mese febbraio, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso di almeno 15 giorni, ovvero eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso inferiori a 15 giorni, vengono individuati i seguenti criteri di ripartizione:
  - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi dell'anno con esclusione del mese di febbraio l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 16;
  - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 15;
3. Stessi criteri di cui al comma 2 dovranno essere seguiti per la maturazione di diritto, per periodi inferiore al mese, di esenzioni, agevolazioni e detrazioni.
4. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

#### **CAPO II**

##### **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - SANZIONI E INTERESSI – AUTOTUTELA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO**

#### **Articolo 12**

##### **Attività di accertamento**

(Decreto Legislativo 23/2011, art. 9, comma 7)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi, rappresenta il Comune davanti alle Commissioni Tributarie.

**Articolo 13**  
**Sanzioni ed interessi**

(Decreto Legislativo 23/2011, art. 9, comma 7)

1. Nelle ipotesi in cui siano rilevate violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione I.M.P., di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, saranno applicate le sanzioni ed i procedimenti descritti nei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.
2. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista negli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
4. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applicano, altresì, gli interessi moratori, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi nella stessa misura stabilita spettano sulle somme versate e non dovute dal contribuente, rilevate d'ufficio o su istanza, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Articolo 14**  
**Procedimento di irrogazione delle sanzioni**  
(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 16 e 17)

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate dal responsabile del tributo con gli atti tipici previsti dagli artt. 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.
2. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/97, possono, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

**Articolo 15**  
**Esercizio dell'autotutela**

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile I.M.P., annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. L'atto divenuto definitivo non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.



**Articolo 16**  
**Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione.

**Articolo 17**  
**Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

**Articolo 18**  
**Ravvedimento**

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**CAPO III**  
**STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

**Articolo 19**  
**Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

1. Gli atti e i comportamenti in tema di Imposta Municipale Propria devono essere adeguati ai principi dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti tributari in materia di I.M.P. devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica della partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia di I.M.P. debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune in materia di I.M.P. non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

**Articolo 20**  
**Informazione del contribuente**

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di I.M.P., contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

**Articolo 21**  
**Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'ufficio I.M.P. del Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile I.M.P. deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. L'ufficio I.M.P. assume iniziative volte ad assicurare che tutti gli adempimenti richiesti ai contribuenti siano assolvibili anche in mancanza di specifiche conoscenze in materia tributaria e nelle forme più agevoli e meno costose.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**Articolo 22**  
**Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti del funzionario responsabile I.M.P. sono, come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, debitamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riportato per estratto nei tratti essenziali.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

**Articolo 23**  
**Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria in materia di I.M.P. può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 che di seguito si riporta:  
*"Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 23.08.1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione obbligatoria tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno di imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto."*

**Articolo 24**  
**Tutela dell'affidamento e delle buona fede - Errori del contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

**Articolo 25**  
**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile I.M.P., che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di I.M.P., a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

**CAPO IV  
NORME FINALI**

**Articolo 26  
Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Articolo 27  
Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento:
  - sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  - sarà tenuta a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento;
  - sarà pubblicato in forma integrale sul sito INTERNET del Comune e sarà trasmesso all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) per la pubblicazione nella Banca dati Regolamenti <http://portale.webifel.it/>

**Articolo 28  
Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio duemiladodici.

**Articolo 29  
Casi non previsti dal presente Regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le Leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

**Articolo 30  
Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.